



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente - Relatore
Dott. Gastone ANDREAZZA	Componente

DECISIONE

Premesso:

che la lista "SìAMO", in persona del rappresentante Laura Reymondet Fochira, ha proposto, con atto depositato il 2 febbraio 2018, ricorso avverso la decisione in data 30 gennaio 2018 dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Piemonte 2, di esclusione della lista predetta in ragione, tra le altre, della mancata presentazione di candidature valide in entrambi i collegi plurinominali;

che con il ricorso si lamenta l'errata e discriminatoria interpretazione, in violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 18 *bis*, comma primo, primo periodo del d.P.R. n. 361 del 1957, in ordine alla necessità di presentazione delle candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali, adducendosi che la stessa non

prevede un calcolo di arrotondamento all'unità superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi inferiori al 50%;

che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale ha depositato le proprie deduzioni;

Considerato:

che va ribadito quanto da questo Ufficio già affermato in altre decisioni (tra le altre, n. 24/RIC/2018), ossia che l'art.18 *bis*, comma primo, primo periodo, del citato d.P.R., è chiaro nel prevedere a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore;

che inoltre tale interpretazione, l'unica consentita dal tenore della disposizione, dato che ammettendo la possibilità di presentare candidati in un solo collegio nel caso in cui la circoscrizione sia composta da due, si arriverebbe a riconoscere la sufficienza del solo 50% anziché di "almeno due terzi", risulta coerente con l'art. 18 *bis*, comma terzo, cit.;

che infatti tale norma prevede che "in ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale";

che, inoltre, quanto alle censure di illegittimità costituzionale, esse esulano dall'ambito valutativo di quest'Ufficio, che ai sensi

dell'art. 23 d.P.R. cit., ha unicamente competenza a decidere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati per le cause tassativamente indicate dall'art. 22 dello stesso d.P.R. e non su altri profili;

che per le stesse ragioni non rientra nei poteri di questo Ufficio l'ammissione di liste con riserva, né la concessione di un termine per consentire la raccolta di ulteriori sottoscrizioni necessarie a raggiungere il numero minimo, richiesto dalla legge;

che, in ogni caso, non appare irragionevole il differente trattamento previsto per i partiti o gruppi, che hanno già dimostrato di avere una base elettorale, rispetto ai gruppi di nuova formazione;

che, peraltro, ~~che~~ l'obbligo di presentazione delle liste previa raccolta di sottoscrizioni non costituisce un'innovazione introdotta dalla nuova legge elettorale;

che il ricorso va, dunque, rigettato.


P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in data 3 febbraio 2018

I Componenti


Alberto Gnutti

Il Presidente





depositato in Segreteria

oggi, ~~03 FEB 2018~~ ore 18,20

L'FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Silvia RACETO
